

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO COCCIOLI

Seduta del 10/02/2026

FATTO

Il ricorrente lamenta l'illegittimità di talune segnalazioni negative in SIC a proprio carico, relative ad un prestito personale erogato dall'intermediario convenuto, non avendo ricevuto il preavviso, previsto dall'art. 4 co. 7 del Codice di Deontologia e dall'art. 125 co. 3 T.U.B.

Infruttuosa la prodromica fase, si rivolge all'Arbitro e chiede la cancellazione di esse.

L'intermediario, previa sua costituzione, premette che il ricorrente, fin dall'inizio dell'ammortamento del prestito personale n. ***046 stipulato nel dicembre 2022, si è astenuto dall'eseguire pagamenti regolari, donde l'attivazione delle procedure dirette al recupero del credito e della segnalazione del ricorrente presso i Sic CRIF e CTC, attesa la persistenza delle irregolarità.

Precisa al riguardo che la comunicazione di preavviso, datata 13 agosto 2024, è stata pubblicata nell'Area Clienti del ricorrente il giorno successivo, ovvero il 14 agosto 2024, inviando sempre in tale ultima data un apposito *sms alert*, consegnato al numero di telefono cellulare riportato nel contratto per avvisarlo dell'avvenuta pubblicazione del documento di preavviso di segnalazione SIC nella sua Area Clienti, di cui produce le evidenze informatiche.

Osserva che l'allegato nr.1 del nuovo Codice di Condotta adottato nel 2019 ha confermato la valenza legale delle comunicazioni inviate ai clienti tramite strumenti elettronici e, in particolare, ha previsto che al verificarsi di ritardi nei pagamenti, l'intermediario preavvisi l'interessato circa l'imminente registrazione dei propri dati, con una serie di modalità, tra cui rientra la messa a disposizione in un'area riservata ad accesso esclusivo del cliente del sito web della banca.

Nel caso di specie il ricorrente ha accettato che tutta la documentazione relativa al rapporto in oggetto,

comprese le comunicazioni dovute per legge, s'intendesse ricevuta in quanto resa disponibile nell'area riservata, nei termini indicati dall'art. 8 delle Condizioni Generali di contratto, tra l'altro oggetto di specifica approvazione in sede di stipula del contratto. Peraltro parte ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di un'eventuale *"impossibilità di avere notizia della comunicazione"*, come indicato nel codice Deontologico.

In sede di repliche, parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, rilevando l'insufficiente prova della conoscibilità del preavviso, in quanto la banca non fornisce prova che vi sia stata effettiva conoscenza della comunicazione, e la mancata dimostrazione della circostanza che le segnalazioni sono successive al preavviso.

In sede di controrepliche, la resistente insiste per il rigetto, ribadendo le primigenie difese.

DIRITTO

Il ricorso non va accolto.

Dalle evidenze processuali si ricava che il primo ritardo viene segnalato nel mese di agosto 2024. Nel mese di settembre sono segnalati 2 ritardi, mentre nel mese di ottobre 2024, in entrambe le banche dati, risultano segnalati 9 (o più) ritardi di pagamento, verosimilmente indicativi dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine. La posizione risulta chiusa a novembre 2024, con cessione del credito.

Secondo l'orientamento consolidato dell'Arbitro, la segnalazione può ritenersi legittima se concorrono la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati ed il rispetto delle prescrizioni procedurali che obbligano il segnalante a preavvisare il cliente persona fisica della prima iscrizione pregiudizievole. Il ricorrente non muove alcuna contestazione relativamente ai fatti di inadempimento posti a fondamento della segnalazione, peraltro numerosi, dal momento che, come emerge dalla documentazione prodotta, le irregolarità nel versamento delle rate sono state registrate a distanza di poco tempo dall'inizio dell'ammortamento.

Solo per completezza, si rappresenta che l'intermediario, evidenziando la presenza di diverse irregolarità nei pagamenti relativi alle rate mensili del contratto di finanziamento in questione, ha allegato la situazione contabile, da cui risultano insoluti sin dall'inizio dell'ammortamento del prestito. Quanto al presupposto formale, dal ricorrente ritenuto non legittimo, l'intermediario dichiara di aver inviato regolare preavviso di segnalazione nei SIC mediante pubblicazione del relativo avviso nell'area riservata del cliente e di aver rispettato le prescrizioni di cui all'Allegato 1 al Nuovo Codice SIC e l'art. 8 delle Condizioni generali di contratto del prestito personale che espressamente legittimano queste modalità di comunicazione.

Ciò trova riscontro nella documentazione prodotta, dalla quale emerge che il preavviso, recante la data del 13/08/2024, è stato inviato e reso disponibile nell'area riservata online del ricorrente dal 14/08/2024. Di tale avviso è stata fornita, sempre il 14/08/2024, comunicazione via SMS al numero indicato in contratto (coincidente con quello indicato anche nel ricorso).

Le modalità di comunicazione utilizzate trovano riscontro nel contratto stipulato dalle parti, con approvazione specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc.

Quanto alla tempestività rispetto alla visibilità dei dati relativi al primo ritardo, secondo il condiviso orientamento dei Collegi ABF, il preavviso di segnalazione nei SIC deve precedere di almeno 15 giorni la visibilità della segnalazione.

Tale prescrizione risulta rispettata nel caso di specie, posto che le segnalazioni sono state visibili dal 30.9.2024 in Crif e dal 12.10.2024 per CTC, circostanza che non ha neppure formato oggetto di contestazione specifica e circostanziata da parte del ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE